

# INCONTRO A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO SPORT E FISCO

Giovedì 13 febbraio 2020

## LE COLLABORAZIONI SPORTIVE

*Dott. Enrico Maria Vidali*

La figura del **lavoratore sportivo dilettantistico** non viene inquadrata sotto il profilo del diritto del lavoro ma prevalentemente sotto il profilo fiscale.

- **Art. 67, co. 1, lett. m) e art. 69, co. 2, del TUIR.**
  
- **Art. 2, co. 2, del D.lgs. 15.6.2015 n. 81**

## Le collaborazioni di cui all'Art. 67, co. 1, lett. m), del TUIR

**Collaborazioni sportive →** indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi, compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, comprese la formazione, la didattica e la preparazione e assistenza. (*art. 35, co. 5, del D.L. 30.12.2008 n. 207*)

**Collaborazioni amministrativo gestionali →** Prestazioni di carattere personale, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (coordinamento, inserimento nell'organizzazione del committente, assenza del vincolo di subordinazione) – Attività tipiche di segreteria come la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti (*Circ. 22/04/2003 n. 21*).

## Condizioni:

- A. Sono redditi diversi se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.**
- B. Devono essere erogati da Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi del CONI mediante iscrizione al Registro Nazionale.**
- C. Il percettore deve svolgere mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole F.S.N., E.P.S., D.S.A. (*Lettera circolare del 01.12.2016 I.N.L.*)**

*Si veda anche Cass. Civ. Sez. Lavoro, ordinanza n. 24365 del 30.09.2019*

**Le qualifiche acquisite dai singoli soggetti attraverso appositi corsi di formazione promossi dalle singole federazioni, nonché la loro iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Federazioni o dal Coni attestanti la capacità di esercitare determinate attività di formazione, non possono essere considerati di per sé elementi per ricondurre i redditi percepiti da tali soggetti tra quelli aventi “natura professionale” (Lettera circolare del 01.12.2016 I.N.L.).**

**Le misure organizzative adottate dall’ASD o dalla SSD (orario di lavoro, fogli presenza), il pagamento orario e le mansioni svolte («receptionist, accoglienza clienti, raccolta iscrizioni e gestione del centralino») non costituiscono presupposti obbligatori dal rapporto di lavoro subordinato (Sentenza Tribunale di Monza, sez. lavoro, del 06.12.2019).**

Attività correttamente inquadrare nell'ambito dell'art. 67 del TUIR	Attività escluse dall'ambito dell'art. 67 del TUIR: lavoro subordinato o Professionale
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Atleti;</li> <li>▪ allenatori e istruttori (anche "titolati" che svolgono in via prevalente altre attività lavorative e collaborano per un numero di ore limitato e con compensi non particolarmente significativi;</li> <li>▪ segretarie "cococo amministrative gestionali" senza obbligo di presenza o orario predeterminato;</li> <li>▪ dirigenti accompagnatori delle squadre e dirigenti presenti a referto;</li> <li>▪ giudici di gara;</li> <li>▪ commissari.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Custodi, manutentori, addetti alle pulizie;</li> <li>▪ receptionist, addetti al bar;</li> <li>▪ segretarie "a tempo pieno" o con orario predeterminato e obblighi di presenza;</li> <li>▪ istruttori "titolati" che prestano attività in via esclusiva e con compensi significativi;</li> <li>▪ istruttori "titolati" che non svolgono altra attività lavorativa e che prestano attività in favore di più committenti (liberi professionisti);</li> <li>▪ dirigenti "non accompagnatori".</li> </ul>

## Obblighi formali:

Descrizione	Compensi collaborazione sportiva	Compensi per collaborazione amministrativo - gestionale
Contributi INPS / ex Enpals	NO	NO
Contributi INAIL	NO	NO
Comunicazione preventiva al centro per l'impiego	NO	SI
Elaborazione cedolino paga e registrazione LUL	NO	SI

*(Guide Eutekne – Atleti – Fabietti F.)*

## Trattamento fiscale:

- **non imponibilità fino all'importo annuo di 10.000,00 euro** (7.500,00 euro fino al 2017), sui quali non deve quindi essere operata alcuna ritenuta;
- **per importi annui superiori a 10.000,00 euro** (7.500,00 euro fino al 2017) **e fino a 30.658,28 euro** (28.158,28 euro fino al 2017), l'applicazione di una **ritenuta a titolo d'imposta**, sulla base dell'aliquota IRPEF del primo scaglione aumentata delle addizionali di compartecipazione;
- **per importi eccedenti 30.658,28 euro** (28.158,28 euro fino al 2017), l'applicazione di una
- **ritenuta** nella stessa misura sopra indicata, ma **a titolo d'acconto**.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 11.12.2012 n. 106 ha chiarito che:

- l'aliquota di riferimento per l'addizionale regionale di compartecipazione all'IRPEF è quella deliberata dalla Regione nella quale il beneficiario dell'emolumento ha il domicilio fiscale;
- deve essere applicata anche l'addizionale comunale di compartecipazione all'IRPEF, a nulla rilevando la mancata emanazione dei decreti interministeriali.



## Le Collaborazioni Coordinate e Continuative

Caratteristiche distintive (Art. 409 c.p.c.):

- **personale**: il fattore lavoro deve essere prevalente rispetto agli altri fattori impiegati ai fini della realizzazione dell'obbligazione contrattuale;
- **continuativa**: non occasionale, reiterata nel tempo;
- **coordinata**: connessione funzionale derivante da un protratto inserimento dell'organizzazione aziendale o nelle finalità perseguite dal committente;
- modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti (L. 81/2017 Jobs Act autonomi) non etero-organizzata.

**Art. 2, co. 2, D.lgs.. 15.6.2015 n. 81: non si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle F.S.N., ALLE D.S.A. e agli E.P.S. riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289**

## Le prestazioni dei dipendenti pubblici:

L'art. 90, comma 23, prevede la possibilità per i dipendenti pubblici di prestare, **fuori dall'orario di lavoro**, la propria attività a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, **previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza**.

L'attività svolta deve essere **a titolo gratuito** e, pertanto, ai dipendenti pubblici non possono essere riconosciuti emolumenti di ammontare tale da non configurarsi come indennità e rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m) del TUIR.

*(Art. 90, co. 23, Legge 27.12.2002 n. 289 – Circ. 22.04.2003 n. 21)*

## EVOLUZIONE: Legge 08 agosto 2019, n. 86

Art. 5 - *Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo.*

### Finalità:

garantire parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico.

### Principi:

- **riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario** dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;
- riconoscimento del **principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo** come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità;
- **individuazione**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, **della figura del lavoratore sportivo**, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;

(segue)

## Principi:

- **tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva**, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi;
- **valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi**, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
- **disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale**;
- **riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie** e dei soggetti forniti di titoli equipollenti;
- **riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali**, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive.